



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 44 del 23/04/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA TASSA DEI RIFIUTI 2024 - MODIFICHE

L'anno 23/04/2024, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 18:30, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 18/23/04/2024, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARMEGGI ALESSANDRO		X
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARROCU GIAMPAOLO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARTINI ALBERTO	X	
4	BOGGI ILARIA		X	17	MARZARO GIANMARCO	X	
5	CAMBI IACOPO		X	18	PANCRAZI MASSIMO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PARDINI PAOLO	X	
7	CASUCCI ANTONIO		X	20	PISANO ANGELA	X	
8	DEL CHICCA CRISTIANA		X	21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA		X
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	DIVERSI DANIELE	X		24	VITIELLO LUIGI	X	
12	GIORDANI GIACOMO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Il Segretario Generale Dott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 19 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

DELL'INNOCENTI FRANCA, LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA, MARROCU GIAMPAOLO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

CECHELLI MATTEO, PANCRAZZI FILIPPO, CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, SCATENA LUCIA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, e s.m.i., recanti la disciplina della TARI ed in particolare i commi 659, 660 e 682;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 18/05/2023, con cui è stato approvato il vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI".

Preso atto che l'Ente con potestà regolamentare e con le modalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 può disciplinare alcune riduzioni tariffarie "tipiche" del tributo, ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Preso atto che il Comune può, altresì, deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni c. d. "atipiche" rispetto a quelle previste dal comma 659 soprarichiamato per le quali deve essere disposta apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata la copertura attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (art. 1, comma 660, Legge 147/2013);

Ravvisata l'opportunità di:

- Sostenere economicamente i nuclei familiari numerosi, con la presenza di almeno 4 figli.
- Incentivare l'apertura di nuove attività commerciali e artigianali, al fine di sostenere e rilanciare le zone del centro storico del comune di San Giuliano Terme e delle sue frazioni e di promuovere, quindi, una riqualificazione sociale, economica e urbanistica delle stesse.
- Introdurre una riduzione tariffaria per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in ragione della minore produzione di rifiuti;

- **Ritenuto**, quindi, di modificare l'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, come riportato nel testo a fronte allegato alla presente deliberazione sub A), nel modo che segue:
 1. innalzando al 50% della tariffa totale l'agevolazione prevista per i nuclei familiari con un valore ISEE maggiore ad € 6.500,00 e non superiore ad € 25.000,00 ed al cui interno vi siano, sulla base delle risultanze anagrafiche dell'Ente, almeno 4 figli (lett. e) comma 1.2);
 2. portando a 4 anni la durata dell'agevolazione prevista per le nuove attività economiche (comma 2.1, lett. b);
 3. innalzando al 30% l'agevolazione prevista per gli esercizi di vicinato (lett. d) comma 2.1);
 4. introducendo un'agevolazione del 50% sul totale della tariffa relativamente ai locali, con superficie fino a 250 metri quadri, e alle aree scoperte, utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali e/o artigianali di nuovo insediamento all'interno dei centri storici presenti nel Comune di San Giuliano Terme, così come individuati dal Piano Operativo Comunale vigente (*Nucleo storico consolidato - Zona A*), avviate a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'agevolazione avrà durata cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'attività (lett. h) comma 2.1);
 5. introducendo una riduzione del 30% sul totale della tariffa relativamente ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative esterne adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, anche se ricorrente, che risulti dal titolo abilitativo o da altro atto amministrativo (lett. i) comma 2.1).

Considerato, inoltre, che ulteriori modifiche si rendono necessarie per esplicitare alcune disposizioni, al fine di una maggiore certezza nell'applicazione del regolamento in questione e di una maggiore trasparenza nei confronti dei contribuenti;

Rilevata, infine, la necessità di semplificare il procedimento relativo alla concessione delle agevolazioni previste a favore delle utenze non domestiche;

Dato atto che le misure agevolative, di cui ai punti da 1 a 4 sono approvate dal Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 nell'ambito della propria autonomia regolamentare e saranno finanziate attraverso il ricorso a risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale dell'ente, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, predisposto dal Servizio Entrate allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che gli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli

enti locali *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* ;

- l'art. 3, comma quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228 (*milleproroghe*), convertito con modificazioni con legge 15/2022, a mente del quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, il quale al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Dato atto che per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamata, altresì, la delibera n. 113 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2025

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.19 Votanti N.14
Favorevoli N.14
Contrari N.==
Astenuiti N.5(Bianchi,Diversi,Marrocu,Marzaro,Vitiello)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

1. Per quanto indicato in premessa, che qui si richiama integralmente, di modificare il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI", approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 18/05/2023 come riportato nel testo a fronte allegato alla presente deliberazione sub lett. A);
2. di approvare il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", come sopra modificato, allegato al presente atto sub lett. B);
3. **di dare atto** che il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2024;
4. **di dare atto** che il presente Regolamento acquista efficacia, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 15 bis D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, a seguito della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze entro i termini e nei modi previsti;
5. **di disporre** che la presente delibera venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, nei tempi previsti all'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, comma introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente;
7. **di incaricare** dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate.

Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativi gli atti, con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.19 Votanti N.14
Favorevoli N.14
Contrari N.==
Astenuiti N.5(Bianchi,Diversi,Marrocu,Marzaro,Vitiello)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio